
**Disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte -
Attenzione, interessato da normative specifiche relative al
coronavirus; vedi AGS (DELIG)**

del 27 novembre 2007 (stato 1 gennaio 2020)

emanate dal Governo il 27 novembre 2007

visti l'art. 182 cpv. 4 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)¹⁾, nonché l'art. 72 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)²⁾, nonché l'art. 73 cpv. 1 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP)³⁾, nonché l'art. 15 dell'ordinanza del Consiglio federale del 22 agosto 1967 sul computo di imposte alla fonte estere⁴⁾, nonché l'ordinanza del Consiglio federale del 2 ottobre 1996 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione⁵⁾, nonché l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003 / 14 settembre 2003⁶⁾ *

1. Le imposte delle persone fisiche

1.1. ASSOGGETTAMENTO

Art. 1 1. Fattori fiscali del figlio (art. 10 cpv. 6 LIG)

¹ In caso di contribuenti tassati separatamente con autorità parentale congiunta, i fattori fiscali del figlio ai sensi dell'articolo 10 capoverso 5 LIG⁷⁾ vengono assegnati al titolare dell'autorità parentale a cui viene concesso lo sgravio conformemente all'articolo 39 capoverso 3 LIG.

Art. 1a * 2. Provvigioni di intermediazione (art. 7 cpv. 1 lett. d LIG)

¹ L'intermediazione di fondi situati nel Cantone comporta un assoggettamento limitato all'obbligo fiscale in virtù di appartenenza economica, se la persona fisica che funge da intermediario è priva di domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

Art. 2 3. Unioni di persone *

¹ Le unioni di persone senza personalità giuridica che secondo l'articolo 11 capoverso 2 LIG⁸⁾ vengono tassate come un tutto sono assoggettate all'obbligo fiscale nel luogo della sede, dell'amministrazione effettiva o dell'ultimo domicilio del testatore.

¹⁾ RS [642.11](#)

²⁾ RS [642.14](#)

³⁾ RS [642.21](#)

⁴⁾ RS [672.201](#)

⁵⁾ RS [672.933.61](#)

⁶⁾ CSC [110.100](#)

⁷⁾ CSC [720.000](#)

⁸⁾ CSC [720.000](#)

Art. 2a * Imposizione secondo il dispendio (art. 15 cpv. 1 lett. a LIG)

¹ L'importo minimo conformemente all'articolo 15 capoverso 1 lettera a LIG corrisponde a quello dell'articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD⁹⁾.

1.2. IMPOSTA SUL REDDITO

Art. 3 1. Sostanza commerciale
a) Utili in capitale (art. 18 cpv. 2 LIG)

¹ In mancanza di libri contabili viene considerato valore dell'imposta sul reddito il prezzo di costo, dedotti gli ammortamenti presumibilmente considerati nelle precedenti tassazioni.

² Se il valore dell'imposta sul reddito è stato ridotto precedentemente in occasione di un risanamento, per calcolare l'utile in capitale esso può essere aumentato nella misura della precedente perdita subita dal contribuente e legata al risanamento.

Art. 4 * ...

Art. 5 2. Deduzione per sottoutilizzazione (art. 22 cpv. 3 LIG)
a) Definizione

¹ Il valore locativo proprio per un immobile palesemente sottoutilizzato viene ridotto proporzionalmente.

² La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa unicamente per l'immobile al domicilio abitato in modo permanente dal contribuente stesso.

³ Un immobile è palesemente sottoutilizzato se durante l'intero anno uno o più locali non vengono usufruiti né quale camera da letto, soggiorno, locale di lavoro, locale per i passatempi, né quale camera per gli ospiti o in altro modo.

⁴ Con la deduzione per sottoutilizzazione si tiene conto unicamente di una sottoutilizzazione spaziale, ma non temporale.

Art. 6 b) Persone aventi diritto

¹ La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa unicamente a quei contribuenti che dispongono involontariamente di un immobile troppo grande.

² Chiunque acquista un immobile con una pluralità di locali e lo abita da solo o con il suo partner, non può far valere la pretesa di una deduzione per sottoutilizzazione.

³ Non si può parlare di una palese sottoutilizzazione se un contribuente solo dispone di un'abitazione di quattro locali e una coppia sola di un'abitazione di cinque locali.

⁹⁾ RS [642.11](#) La disposizione dell'art. 14 LIFD entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2016; cfr. FF 2012 7295

Art. 7 c) Spese di conseguimento

¹ La deduzione per sottoutilizzazione non porta a una riduzione degli interessi passivi detraibili.

² Le spese effettive per la manutenzione dell'immobile vengono ridotte proporzionalmente. Per il calcolo delle spese forfetarie per la manutenzione si parte dal rimanente valore locativo proprio.

Art. 8 d) Calcolo

¹ Per il calcolo della deduzione per sottoutilizzazione va tenuta in considerazione la circostanza, per cui i locali accessori (cucina, bagno, WC, cantina, solaio, ecc.) non sono considerati locali e di regola i locali di dimensioni inferiori non vengono più utilizzati.

² La deduzione per sottoutilizzazione va calcolata sulla base del valore locativo dei locali d'abitazione senza il garage.

³ La deduzione per sottoutilizzazione può essere concessa soltanto se il valore locativo proprio è effettivamente tassato. Qualora il valore locativo proprio sia neutralizzato tramite la deduzione di interessi passivi e di spese di manutenzione, non può essere fatta valere la pretesa di una deduzione per sottoutilizzazione.

⁴ Di regola la deduzione per sottoutilizzazione deve essere calcolata secondo la seguente formula: $\text{Deduzione} = (\text{valore locativo senza garage} \times \text{numero dei locali inutilizzati}) / (\text{numero dei locali} + 2 \text{ o } 3 [\text{locali accessori}])$. In linea di massima per appartamenti si applica il fattore 2, per case monofamiliari il fattore 3.

Art. 9 e) Onere della prova

¹ La sottoutilizzazione di un immobile costituisce un fatto che porta a una riduzione dell'imposta, il quale deve essere provato dal contribuente.

² Se l'autorità di tassazione rende impossibile la verifica della sottoutilizzazione, non può essere concessa una deduzione per sottoutilizzazione.

Art. 10 * 3. Riduzione del valore locativo proprio (art. 22 cpv. 3 LIG)

¹ In caso di una sostanza imponibile inferiore a 600 000 franchi il valore locativo proprio imponibile può ammontare al massimo al 30 per cento delle entrate in contanti.

Art. 10a * 4. Spese supplementari necessarie per il vitto e l'alloggio
(art. 31 cpv. 1 lett. b LIG)

¹ Per le spese supplementari legate al vitto fuori casa possono essere effettuate le seguenti deduzioni:

- a) 15 franchi per ogni giorno lavorativo, in caso di vitto continuo fuori casa 3200 franchi all'anno;

- b) 7.50 franchi per ogni giorno lavorativo, in caso di vitto continuo fuori casa 1600 franchi all'anno, se per ridurre il prezzo del vitto il datore di lavoro fornisce facilitazioni.

² Le deduzioni indicate nel capoverso 1 valgono anche per il lavoro a turni o notturno.

³ Per le spese supplementari legate al vitto fuori casa, in caso di soggiorno fuori domicilio possono essere effettuate le seguenti deduzioni:

- a) 15 franchi per pasto principale o 30 franchi per ogni giorno lavorativo, in caso di soggiorno fuori domicilio durante tutto l'anno 6400 franchi all'anno;
b) 22.50 franchi per ogni giorno lavorativo, in caso di soggiorno fuori domicilio durante tutto l'anno 4800 franchi all'anno, se per ridurre il prezzo del vitto il datore di lavoro fornisce facilitazioni.

⁴ Per le spese supplementari necessarie legate all'alloggio fuori casa possono essere dedotte le spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno. La deduzione ammonta al massimo a 9600 franchi all'anno.

Art. 10b * 5. Giochi in denaro (art. 30 cpv. 1 lett. m e n, art. 36 cpv. 1 lett. n LIG)

¹ Sono esenti da imposta:

- a) le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la legge federale sui giochi in denaro (LGD) del 29 settembre 2017¹⁾ realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un'attività lucrativa indipendente;
b) le singole vincite fino a un milione di franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;
c) le vincite ai giochi di piccola estensione ammessi secondo la LGD;
d) le singole vincite alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite che secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettere d ed e LGD non sottostanno a quest'ultima, purché non superino il limite di 1000 franchi.

² Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall'imposta conformemente al capoverso 1 è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5000 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui al capoverso 1 lettera b sono dedotte le poste prelevate durante l'anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 25 000 franchi.

Art. 11 6. Gettoni di presenza (art. 31 cpv. 2 LIG) *

¹ Per attività accessorie nell'interesse della collettività, a decorrere dal periodo fiscale 2008 fa stato la seguente normativa:

- a) i gettoni di presenza e le entrate analoghe di complessivamente 1000 franchi per anno civile sono esenti da imposte;

¹⁾ RS [935.51](#)

- b) per importi superiori fa stato il 50 per cento, tuttavia al massimo 1000 franchi quale spesa di conseguimento forfettaria. Spese di conseguimento superiori devono essere comprovate nell'insieme.

Art. 11a * 7. Ammortamenti e accantonamenti *

¹ Gli ammortamenti di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a e all'articolo 81 capoverso 1 lettera b LIG, nonché gli accantonamenti di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera b e all'articolo 81 capoverso 1 lettera c LIG vengono disciplinati negli allegati al presente atto normativo.

Art. 12 8. Riserve per spese di ricerca e di sviluppo
a) Principio *

¹ Possono essere costituite riserve per la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettera c, rispettivamente dell'articolo 81 capoverso 1 lettera d LIG¹⁾ soltanto se si riferiscono a progetti o prodotti concreti. L'impresa deve comprovare che i relativi esborsi avvengono in un arco di tempo di circa cinque anni.

Art. 13 b) Entità

¹ Le riserve non devono superare annualmente il 10 per cento dell'utile imponibile (prima della deduzione della riserva) e nel complesso l'importo di un milione di franchi.

Art. 14 c) Scioglimento

¹ Le riserve devono essere sciolte con ripercussioni sul conto economico, se entro il citato periodo di tempo non vengono sostenute spese per la ricerca e lo sviluppo.

² Le spese di ricerca e sviluppo per prodotti o progetti per i quali è stata costituita una riserva devono essere contabilizzate a carico della riserva e non devono essere aggiunte al dispendio.

Art. 15 9. Sostituzioni di beni *

¹ Su domanda motivata, il periodo di due anni per l'ammortamento del bene sostituito ai sensi dell'articolo 33 capoverso 3, rispettivamente dell'articolo 84 capoverso 3 LIG²⁾ può essere esteso per un ulteriore anno. L'autorità di tassazione deve decidere in merito entro 60 giorni. Il risultato deve essere comunicato con una decisione, contro la quale si può presentare reclamo e ricorso.

² Le domande a cui non si può dare seguito non sospendono il decorso del periodo di due anni secondo l'articolo 33 capoverso 3, rispettivamente l'articolo 84 capoverso 3 LIG.

¹⁾ CSC [720.000](#)

²⁾ CSC [720.000](#)

Art. 16 10. Manutenzione di immobili (art. 35 cpv. 2 LIG)
a) Deduzione forfetaria *

¹ Per la deduzione di spese di amministrazione e di manutenzione di immobili privati sovraedificati la deduzione forfetaria ammonta:

- a) al 10 per cento del reddito locativo lordo, rispettivamente del valore locativo proprio, se l'edificio risale al massimo a dieci anni prima oppure
- b) al 20 per cento del reddito locativo lordo, rispettivamente del valore locativo proprio, se l'edificio ha più di dieci anni.

Art. 17 b) Sottoutilizzazione

¹ In caso di sottoutilizzazione l'importo forfetario per la manutenzione deve essere calcolato partendo dal valore locativo proprio decurtato della deduzione per sottoutilizzazione.

Art. 18 * 11. Deduzione per i figli: concubinato (art. 38 cpv. 1 lett. d LIG) *

¹ Nei rapporti di concubinato con figli comuni si presume che il concubino con il reddito netto maggiore provveda in misura principale al mantenimento dei figli.

Art. 19 12. Tariffa per coniugati *

¹ Se il figlio vive alternamente nell'economia domestica della madre, rispettivamente del padre e nessun genitore può dedurre gli alimenti per figli, lo sgravio ai sensi dell'articolo 39 capoverso 3 LIG¹⁾ viene di regola concesso al genitore con il reddito netto superiore. *

Art. 20 * ...

1.3. IMPOSTA SUGLI UTILI DA SOSTANZA IMMOBILIARE

Art. 21 Negozi giuridici misti (art. 43 lett. a LIG)

¹ In caso di negozi giuridici parzialmente remunerati la tassazione viene dilazionata soltanto se il compenso non supera il valore d'investimento del proprietario precedente.

² Nel caso di dilazione fiscale, per l'acquirente viene applicato l'articolo 46 capoverso 2 LIG²⁾. In caso contrario fa stato il compenso quale prezzo d'acquisto.

³ La deduzione per durata di possesso è commisurata alla durata media del possesso in considerazione dei valori d'investimento.

¹⁾ CSC [720.000](#)

²⁾ CSC [720.000](#)

1.4. COMPUTO TEMPORALE

Art. 22 Attività lucrativa indipendente (art. 66 LIG)
1. Determinazione dell'aliquota

¹ In caso di assoggettamento annuale, per la determinazione dell'aliquota deve essere computato il risultato della chiusura dei conti, senza conversione. Se l'assoggettamento e l'esercizio commerciale sono inferiori a un anno, gli utili ordinari sono calcolati su dodici mesi per la determinazione dell'aliquota; la conversione si basa sulla durata dell'assoggettamento. Se tuttavia, nel caso summenzionato, la durata dell'esercizio commerciale supera quella dell'assoggettamento, gli utili ordinari per la determinazione dell'aliquota possono essere riportati a dodici mesi solo in base alla durata dell'esercizio commerciale.

² Gli utili ordinari di un esercizio commerciale che comprende dodici mesi o più non sono convertiti per la determinazione dell'aliquota, nemmeno in caso di assoggettamento inferiore a un anno.

Art. 23 2. Spostamento della chiusura dei conti

¹ La data della chiusura dei conti non deve essere spostata per motivi prevalentemente fiscali.

2. Le imposte delle persone giuridiche

Art. 23a * 1. Provvigioni di intermediazione (art. 75 cpv. 1 lett. e LIG)

¹ L'intermediazione di fondi situati nel Cantone comporta un assoggettamento limitato all'obbligo fiscale in virtù di appartenenza economica, se la sede e l'amministrazione effettiva della persona giuridica che funge da intermediario sono situate all'estero.

Art. 24 2. Società con entrate passive *

¹ Per entrate passive ai sensi dell'articolo 87 capoverso 3 LIG¹⁾ si intendono in particolare i redditi di capitale, le tasse di licenze e di patenti, i canoni d'affitto, nonché i premi di riassicurazione.

² La quota dei redditi esteri viene determinata dall'Amministrazione delle imposte secondo l'entità e l'importanza dell'attività amministrativa in Svizzera.

Art. 24a * ...

¹⁾ CSC [720.000](#)

3. Imposte alla fonte (art. 105e LIG)

3.1. LAVORATORI *

Art. 25 1. Tariffe

¹ Per la ritenuta d'imposta alla fonte, ai lavoratori indicati di seguito vengono attribuiti i seguenti tariffari: *

- a) tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento;
- b) tariffario B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa;
- c) tariffario C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa;
- d) tariffario D:
 - 1. persone che esercitano un'attività accessoria, per i redditi derivanti da tale attività,
 - 2. persone che percepiscono proventi compensativi dall'assicuratore conformemente all'articolo 27, per detti proventi;
- e) tariffario E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 39a LIG;
- f) tariffario F: lavoratori frontalieri secondo l'Accordo del 3 ottobre 1974¹⁾ tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera. Per questo tariffario viene inserito il tariffario C; è fatta salva la prova che il coniuge domiciliato all'estero non consegue alcun reddito da attività lucrativa (tariffa B);
- g) tariffario H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
- h) tariffario L: frontalieri secondo la Convenzione dell'11 agosto 1971²⁾ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A;
- i) tariffario M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B;
- j) tariffario N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C;
- k) tariffario O: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario D;

¹⁾ RS [0.642.045.43](#)

²⁾ RS [0.672.913.62](#)

l) tariffario P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H;

² L'Amministrazione cantonale delle imposte calcola le tariffe mensili secondo il capoverso 1 lettere a - d nonché f - l considerando o meno l'imposta di culto, conformemente alle deduzioni e alle tariffe vigenti per la tassazione ordinaria. *

³ Per la determinazione dell'aliquota, i proventi ordinari vengono convertiti su un anno. Per l'accertamento dell'aliquota d'imposta per la tariffa C si parte da un pari reddito da attività lucrativa dell'assoggettato all'imposta alla fonte e del coniuge; l'Amministrazione cantonale delle imposte limita il reddito dei coniugi. *

⁴ Su richiesta dei contribuenti che rientrano nel tariffario A, B, C, F o H e che versano alimenti, nell'applicazione della tariffa l'Amministrazione cantonale delle imposte può concedere al debitore della prestazione imponibile deduzioni per i figli fino all'ammontare degli alimenti, al fine di attenuare i casi di rigore. Nell'anno successivo il debito fiscale effettivo viene determinato d'ufficio nel quadro di una correzione della tariffa. *

Art. 26 2. Accertamento della deduzione fiscale

¹ Per la deduzione fiscale sono determinanti le condizioni al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

² Per l'accertamento della deduzione fiscale in caso di attività a titolo principale vengono tenuti in considerazione il salario lordo effettivo per l'intero periodo di salario pari a un mese (30 giorni) più altre prestazioni imponibili pagate, versate, accreditate o compensate durante il relativo periodo di salario. Periodi di salario incompleti (mesi di entrata o di uscita) vengono convertiti su base mensile per la determinazione dell'aliquota.

³ In caso di stipendio a ore, per il calcolo dell'aliquota d'imposta sono in linea di massima determinanti le ore effettivamente prestate in un mese. Se non viene raggiunto un numero mensile di ore pari a 180 per i singoli periodi di salario, segnatamente per i mesi di entrata o di uscita, la paga oraria per i rispettivi periodi di salario va di regola moltiplicata per 180.

⁴ In caso di salario a cottimo, l'aliquota d'imposta viene di regola determinata sulla base del guadagno medio del contribuente oppure secondo la 180esima aliquota della paga oraria usuale nel settore.

⁵ In caso di proventi sostitutivi che vengono pagati dal datore di lavoro direttamente ai contribuenti, per determinare la deduzione fiscale i proventi pagati retroattivamente devono essere ripartiti sui rispettivi mesi.

Art. 27 3. Tariffa per attività lucrativa accessoria

¹ La tariffa per attività lucrativa accessoria è applicata: *

a) * ad attività lucrative accessorie. Un'attività lucrativa accessoria presuppone la sussistenza di un reddito da attività lucrativa principale;

- b) a prestazioni che l'assicuratore non versa in ragione del guadagno assicurato oppure che vengono ad aggiungersi a un eventuale reddito da attività lucrativa.

² Per il Cantone, il comune e la Chiesa, l'attività lucrativa accessoria soggiace ad imposizione complessiva del nove per cento. L'imposta viene suddivisa come segue:

- a) Cantone e comune ognuno il 45 per cento;
b) Chiesa di Stato il 10 per cento.

3.2. PERSONE FISICHE CON DOMICILIO O DIMORA FISCALE IN SVIZZERA *

Art. 28 1. Tassazione ordinaria successiva *

¹ Una tassazione ordinaria successiva ai sensi dell'articolo 105a LIG viene eseguita, se i proventi lordi durante un anno civile superano i 120 000 franchi.

Art. 29 2. Cambiamento tra imposta alla fonte e tassazione ordinaria *

¹ Se un contribuente solo, finora tassato alla fonte, ottiene un permesso di domicilio, dall'inizio del mese successivo viene tassato secondo la procedura ordinaria. Se è sposato, a partire dallo stesso momento viene tassato unitamente al coniuge.

² Se un contribuente finora tassato alla fonte sposa una persona di cittadinanza svizzera oppure titolare di un permesso di domicilio, dall'inizio del mese successivo viene tassato secondo la procedura ordinaria.

³ Il divorzio, nonché la separazione di fatto o di diritto dal coniuge di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio comporta, per un lavoratore straniero sprovvisto di permesso di domicilio, il ritorno all'imposizione alla fonte dall'inizio del mese successivo.

Art. 30 3. Tassazione ordinaria in caso di prestazioni dall'estero *

¹ Se il contribuente riceve prestazioni da un debitore all'estero e queste non sono prese a carico da uno stabilimento d'impresa o da un istituto con sede fissa in Svizzera, è tassato secondo la procedura ordinaria.

Art. 31 4. Correzione della tariffa *

¹ I contribuenti secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera a LIG, nonché i quasi residenti secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera b possono, per quanto non sia applicata alcuna aliquota fissa d'imposta, presentare domanda scritta di correzione della tariffa all'Amministrazione cantonale delle imposte entro la fine di marzo dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione. In questo modo, nella misura in cui non siano già considerati nella tariffa, possono essere fatti valere deduzioni connesse al reddito, spese professionali aumentate, spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese spese di riqualificazione, interessi passivi, contributi di mantenimento, contributi alla previdenza vincolata, spese per malattia e infortunio, spese per invalidità, nonché spese per la custodia dei figli. *

² Non viene eseguita alcuna correzione della tariffa per contribuenti con una tassazione ordinaria successiva.

³ ... *

⁴ Per il resto, per la procedura fa stato l'articolo 42 per analogia. *

3.3. PERSONE FISICHE E GIURIDICHE SENZA DOMICILIO O DIMORA FISCALE IN SVIZZERA *

Art. 32 1. Definizione

¹ Sono considerati contribuenti residenti all'estero le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera.

Art. 33 2. Valutazione di prestazioni in natura

¹ Le prestazioni in natura vengono valutate secondo le aliquote vigenti per l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 34 3. Artisti, ecc.

¹ Ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta, per i gruppi, la cui quota di ogni membro non è nota o è difficile da accertare, viene calcolato il reddito lordo medio pro capite.

² Per la deduzione delle spese di conseguimento è ammesso un importo forfettario del 20 per cento dei proventi lordi. È fatta salva la comprova di spese più elevate.

Art. 35 4. Rendite

¹ Se l'imposta alla fonte non viene riscossa perché l'imposizione spetta all'altro Stato contraente, il debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per iscritto che il domicilio del beneficiario è all'estero e verificare periodicamente questa situazione.

Art. 36 5. Beneficiari di prestazioni in capitale

¹ Indipendentemente dalle disposizioni di accordi internazionali, le prestazioni in capitale di cui all'articolo 103 LIG¹⁾ soggiacciono sempre all'imposta alla fonte, se il beneficiario al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile non ha domicilio in Svizzera.

² L'imposta alla fonte riscossa viene rimborsata dall'Amministrazione cantonale delle imposte, se il beneficiario della prestazione in capitale:

- a) presenta una relativa istanza entro tre anni dalla scadenza della prestazione e
- b) allega all'istanza una conferma dell'autorità fiscale competente dello Stato contraente avente diritto, secondo cui essa è a conoscenza della prestazione in capitale.

Art. 37 6. Importi minimi di riscossione

¹ La deduzione dell'imposta alla fonte viene meno, se i proventi imponibili ammontano a meno di:

- a) un totale di 300 franchi in caso di artisti, ecc.;
- b) 300 franchi in un anno civile in caso di membri di consigli d'amministrazione;
- c) 300 franchi in un anno civile in caso di creditori ipotecari;
- d) 1000 franchi in un anno civile in caso di beneficiari di prestazioni di previdenza.

3.4. DISPOSIZIONI COMUNI *

Art. 38 1. Esigibilità dell'imposta

¹ L'imposta riscossa alla fonte diventa esigibile al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. L'imposta deve essere riscossa senza tener conto di eventuali contestazioni (articolo 42).

Art. 39 2. Prestazioni a terzi

¹ All'imposta alla fonte soggiacciono anche prestazioni che non spettano al contribuente, bensì a terzi (articolo 8 capoverso 2 LIG²⁾).

¹⁾ CSC [720.000](#)

²⁾ CSC [720.000](#)

Art. 40 * 3. Procedura

a) Obblighi procedurali generali

¹ Il contribuente e il debitore della prestazione imponibile devono, su richiesta, informare l'Amministrazione cantonale delle imposte circa le condizioni determinanti per la riscossione dell'imposta alla fonte. Fanno stato per analogia l'articolo 104, nonché gli articoli 127 – 132 LIG¹⁾.

Art. 41 b) Obblighi procedurali particolari del debitore

¹ Il debitore della prestazione imponibile è responsabile per l'applicazione della giusta tariffa. Se il contribuente non fornisce informazioni affidabili circa la sua situazione personale, il debitore applica le seguenti tariffe:

- a) la tariffa A0 per lavoratrici nubili, rispettivamente lavoratori celibi, nonché con stato civile indeterminato;
- b) * la tariffa C0 per lavoratori coniugati.
- c) * ...

² Al debitore della prestazione imponibile spetta esaminare, se la tariffa è applicabile con o senza imposta di culto. Se da questo punto di vista il contribuente non fornisce informazioni affidabili circa la sua situazione personale, la tariffa viene applicata con l'imposta di culto.

³ Il conteggio dell'imposta alla fonte dev'essere effettuato trimestralmente dal debitore della prestazione imponibile. Su richiesta del debitore della prestazione imponibile, in casi eccezionali l'Amministrazione cantonale delle imposte può concedere periodi di conteggio semestrali. I conteggi devono pervenire entro un mese dalla conclusione del periodo di conteggio. La trasmissione elettronica dei conteggi avviene mensilmente. *

⁴ Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a inoltrare all'Amministrazione cantonale delle imposte ogni volta i conteggi separati per contribuenti con e senza imposta di culto, nonché con imposte riscosse sull'attività lucrativa accessoria. *

⁵ Se il debitore della prestazione imponibile procede alla trasmissione elettronica del conteggio dell'imposta alla fonte, la notifica conformemente all'articolo 104 capoverso 1 lettera d LIG può avvenire con il conteggio mensile. *

Art. 42 * c) Decisione circa l'assoggettamento (art. 133 LIG)

¹ Qualora il contribuente o il debitore della prestazione imponibile non siano d'accordo con la deduzione dell'imposta, possono chiedere all'Amministrazione cantonale delle imposte, entro la fine di marzo dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione, una decisione circa la sussistenza e l'estensione dell'assoggettamento.

Art. 43 d) Pagamento degli arretrati e restituzione

¹⁾ CSC [720.000](#)

¹ Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato, oppure ha operato in misura insufficiente la deduzione dell'imposta, è tenuto al pagamento degli arretrati più interessi. È fatto salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

² Il diritto di far valere il pagamento degli arretrati si estingue dieci anni dopo il decorso dell'anno civile, nel quale la deduzione dell'imposta avrebbe dovuto essere attuata. *

³ Se il debitore della prestazione imponibile ha operato una deduzione dell'imposta troppo elevata, deve restituire la differenza al contribuente. Qualora egli l'abbia già dichiarata nel suo rendiconto all'autorità di riscossione competente, questa può restituire la differenza direttamente al contribuente.

⁴ Per il resto, l'obbligo di restituzione si conforma all'articolo 157 LIG.

Art. 44 e) Rimedi giuridici

¹ Contro una decisione concernente l'imposta alla fonte, oltre al contribuente, anche il debitore della prestazione imponibile può presentare reclamo ai sensi dell'articolo 137 LIG¹⁾.

Art. 45 4. Riscossione e consegna, nonché indennizzo *

¹ L'Amministrazione delle imposte verifica il conteggio ed emana una fattura o, in caso di differenze rispetto al conteggio, una decisione e fattura. *

² Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla fatturazione. *

³ Entro 60 giorni dalla fine del periodo di conteggio viene inviata una fattura. *

⁴ Per pagamenti pervenuti in ritardo è dovuto un interesse di mora conformemente all'articolo 153 LIG. *

⁵ ... *

Art. 45a * 5. Procedura di conteggio semplificata (art. 99a LIG) *

¹ L'imposta alla fonte viene ripartita come segue:

- a) Cantone e comuni ognuno il 45 per cento;
- b) Chiese di Stato il 10 per cento.

² La ripartizione fra i comuni avviene conformemente all'articolo 105d capoverso 2 LIG.

³ Per la distribuzione degli introiti fiscali alle due Chiese di Stato viene applicata la stessa chiave utilizzata per la ripartizione dell'imposta di culto.

Art. 45b * 6. Quote delle Chiese

¹ Per gli assoggettati all'imposta alla fonte secondo la tariffa A - C nonché F - P l'assegnazione alle Chiese avviene in ragione dell'appartenenza alle Chiese degli assoggettati all'imposta alla fonte.

¹⁾ CSC [720.000](#)

Art. 46 7. Istruzioni *

¹ L'Amministrazione cantonale delle imposte rilascia istruzioni complementari ai debitori della prestazione imponibile e ai comuni.

4. Diritto procedurale

4.1. CRITERI PROCEDURALI GENERALI

Art. 46a * Registrazione e conservazione di dati in forma elettronica

¹ L'Amministrazione cantonale delle imposte emana le regolamentazioni relative alla trasmissione, alla forza probatoria, alla durata della conservazione e alla cancellazione dei dati.

Art. 47 Posizione dei coniugi (art. 123a cpv. 2 LIG)

¹ Il termine per la sottoscrizione della dichiarazione d'imposta da parte del secondo coniuge viene di principio accordato al coniuge interessato con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale e solo in casi particolari con invito scritto.

4.2. PROCEDURA DI TASSAZIONE

Art. 48 1. Dichiarazione d'imposta

a) Obbligo di presentare la dichiarazione (art. 127 cpv. 1 LIG) *

¹ La dichiarazione d'imposta deve essere inoltrata anche se una persona fisica o giuridica è imponibile nei Grigioni in misura solo limitata.

Art. 48a * b) Inoltro per via elettronica (art. 127 cpv. 2 LIG)

¹ La dichiarazione d'imposta può essere inoltrata anche in forma elettronica. Il contribuente può scegliere tra l'inoltro per via cartacea e l'inoltro per via elettronica. *

² ... *

4.3. RISCOSSIONE E GARANZIA

Art. 49 1. Riscossione delle imposte (art. 153 cpv. 1 lett. a LIG)

¹ La prima rata dell'imposta sul reddito e sulla sostanza per il rispettivo anno fiscale deve essere pagata a fine febbraio dell'anno successivo all'anno fiscale.

² La seconda rata dell'imposta sul reddito e sulla sostanza per il rispettivo anno fiscale deve essere pagata a fine aprile dell'anno successivo all'anno fiscale.

³ La scadenza media dell'imposta sul reddito e sulla sostanza del rispettivo anno fiscale è il 31 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale.

⁴ In caso di importi esigui l'Amministrazione delle imposte può rinunciare a emettere una fattura fiscale provvisoria.

Art. 49a * 2. Fatturazione elettronica (art. 152 cpv. 5 LIG)

¹ L'Amministrazione cantonale delle imposte è autorizzata, a partire dall'anno civile 2013 e dopo l'annuncio del contribuente, a inviare le fatture per via elettronica.

Art. 49b * 3. Pagamento anticipato dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare (art. 153 cpv. 4 LIG)

¹ Un pagamento anticipato ai sensi dell'articolo 153 capoverso 4 LIG e un'eventuale eccedenza vengono accreditati o versati ai venditori.

² Se da una vendita non risulta un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, bensì un'imposta sul reddito, il pagamento anticipato non viene remunerato con interessi.

Art. 50 4. Tasse di diffida e di esecuzione (art. 154a cpv. 2, 155 cpv. 1 LIG) *

¹ La tassa per la seconda diffida ammonta a 30 franchi.

² La tassa di esecuzione ammonta a 100 franchi. *

Art. 51 5. Tassazione zero (art. 156a LIG) *

¹ Per i beneficiari di prestazioni complementari ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità¹⁾, nonché per i beneficiari di prestazioni ai sensi dell'articolo 1 della legge cantonale sull'assistenza alle persone nel bisogno²⁾ può essere emanata su richiesta una tassazione zero, se la sostanza determinante ammonta a meno di 25 000 franchi (persone sole), rispettivamente 40 000 franchi (coniugati). *

² La sostanza determinante si compone dalla sostanza netta più la differenza tra il valore fiscale degli immobili e il loro valore venale secondo l'ultima valutazione ufficiale. *

³ Con la richiesta secondo il capoverso 1, il contribuente rinuncia a far valere il suo diritto all'imposta preventiva.

4.4. AUTORITÀ

Art. 52 Amministrazione cantonale delle imposte (art. 104 cpv. 4 LIFD) *

¹⁾ [RS 831.30](#)

²⁾ [CSC 546.250](#)

¹ All'Amministrazione cantonale delle imposte compete:

- a) * la riscossione delle imposte alla fonte secondo LIFD¹⁾
- b) * ...
- c) il perseguimento in caso di sottrazioni d'imposta e di violazioni degli obblighi procedurali conformemente all'articolo 182 capoverso 4 LIFD;
- ² ... *

4.5. COLLABORAZIONE E INDENNITÀ DEI COMUNI

Art. 53 1. Preparazione della tassazione (art. 169 cpv. 1 lett. a LIG)

¹ I comuni sono tenuti a:

- a) pubblicare le comunicazioni e i solleciti prescritti;
- b) allestire il registro fiscale secondo le istruzioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte;
- c) * conservare gli atti fiscali secondo le istruzioni dell'Amministrazione cantonale delle imposte;
- d) * inviare singoli moduli di dichiarazione d'imposta.

Art. 54 2. Requisiti minimi per la tassazione (art. 170 cpv. 1 LIG)

¹ I comuni che tassano un numero minimo di casi e che dispongono di collaboratori debitamente formati possono collaborare alla tassazione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza. La persona che procede alla tassazione deve svolgere con successo la formazione e il perfezionamento professionali richiesti dall'Amministrazione cantonale delle imposte. *

² Il comune deve tassare almeno 1000 casi per collaboratore comunale. *

³ In casi fondati su motivi specifici, l'Amministrazione delle imposte può autorizzare delle deroghe.

Art. 55 3. Possibilità di scelta (art. 170 cpv. 2 LIG)

¹ Il comune può chiedere di tassare il 50, 60, 70 o l'80 per cento dei casi. La richiesta di collaborazione o di cambiamento del volume di collaborazione va presentata per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte entro la fine di aprile dell'anno corrente per l'anno successivo. *

² In casi fondati su motivi specifici, l'Amministrazione delle imposte può accordare una quota maggiore, purché non ne consegua una complicazione dei processi lavorativi.

¹⁾ RS [642.11](#)

Art. 56 4. Collaborazione alla tassazione (art. 170 cpv. 1 LIG)

¹ Secondo le istruzioni dell'Amministrazione delle imposte, i comuni che collaborano alla tassazione devono:

- a) * accertare tutti i fatti rilevanti e archiviare tutta la documentazione per la tassazione, nonché verificare formalmente le indicazioni personali sui moduli principali e secondari in arrivo, per quanto le dichiarazioni d'imposta pervengano ancora al comune;
- b) * tassare le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente, i contribuenti imponibili in misura limitata, nonché le persone che non esercitano attività lucrativa;
- c) mettere a disposizione del commissario fiscale e dei suoi collaboratori locali di lavoro adatti dotati dell'infrastruttura informatica necessaria, nonché il personale qualificato necessario per il disbrigo dei lavori di segretariato.

Art. 57 5. Indennità

a) Controllo degli incartamenti in arrivo

¹ Per il controllo degli incartamenti in arrivo il comune riceve un'indennità di 7 franchi per ogni caso iscritto a registro, tuttavia almeno 1000 franchi, per quanto le dichiarazioni pervengano ancora al comune. *

² ... *

Art. 58 b) Rilevamento preliminare

¹ I comuni che collaborano alla tassazione sono tenuti a rilevare in via preliminare tutti i dati di tutte le dichiarazioni fiscali che pervengono al comune. I comuni che non collaborano alla tassazione possono assumersi il rilevamento preliminare, se sono allacciati al sistema di tassazione elettronico (EVA). *

² Per il rilevamento preliminare manuale il comune riceve 7 franchi per ogni caso. L'indennità non viene versata in aggiunta all'indennità per la tassazione.

³ Il rilevamento preliminare effettuato tramite codici a barre o scanner non viene indennizzato.

Art. 59 c) Tassazione da parte del comune (art. 171 cpv. 1 LIG)

¹ Il comune riceve, per ogni caso da esso stesso tassato, un'indennità di

- a) 45 franchi per il 50% dei casi
- b) 50 franchi per il 60% dei casi
- c) 55 franchi per il 70% dei casi
- d) 60 franchi per l'80% dei casi
- e) 65 franchi per il 90% dei casi

² La quota percentuale deve essere calcolata deducendo dal totale dei contribuenti coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente.

³ Qualora le indennità da versare secondo il capoverso 1 superino l'importo a disposizione secondo l'articolo 171 capoverso 1 LIG¹⁾ le aliquote ai sensi del capoverso 1 devono essere ridotte proporzionalmente.

⁴ L'Amministrazione cantonale delle imposte può procedere a una riduzione dell'indennità se la persona che procede alla tassazione non dispone della formazione e del perfezionamento professionali in diritto fiscale richiesti o se la qualità del lavoro non corrisponde ai requisiti richiesti. *

Art. 59a * 6. Tenuta dei dati dei registri e notifica (art. 171 cpv. 2 lett. b LIG)

¹ Per la tenuta corretta dei dati dei registri degli assoggettati all'imposta alla fonte e per la notifica secondo l'articolo 169 capoverso 1 lettera d LIG, i comuni ricevono un'indennità pari all'1,5 per cento delle imposte cantonali riscosse.

² L'Amministrazione cantonale delle imposte può ridurre o eliminare l'indennità se la qualità dei dati dei registri degli assoggettati all'imposta alla fonte non corrisponde ai requisiti richiesti.

4.6. INDENNIZZO DEL CANTONE

Art. 60 1. Imposte sul reddito e sulla sostanza

¹ Per la tassazione, effettuata dall'Amministrazione cantonale delle imposte, dell'imposta sul reddito e sulla sostanza non si richiede ai comuni alcun indennizzo.

² Per la tassazione delle persone fisiche tassate secondo il dispendio i comuni pagano 150 franchi per ogni caso.

³ Per la scansione e l'archiviazione elettronica degli atti fiscali da parte dell'Amministrazione cantonale delle imposte i comuni versano un indennizzo pari a 2 franchi per ciascun contribuente. *

Art. 61 2. Imposta sugli utili da sostanza immobiliare (art. 30 cpv. 1 LImpCC)

¹ I comuni indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte per la tassazione e la riscossione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare con una forfettaria per caso di 90 franchi.

² La forfettaria per caso deve essere pagata anche in caso di una tassazione zero e di una sostituzione di beni.

³ Un pagamento degli arretrati ai sensi dell'articolo 52 capoverso 2 LIG²⁾ non dà diritto a un indennizzo.

¹⁾ CSC [720.000](#)

²⁾ CSC [720.000](#)

Art. 61a * 3. Imposta alla fonte (art. 165a cpv. 1 lett. f LIG)

¹ L'Amministrazione cantonale delle imposte riceve dai comuni un'indennità pari al 2,5 per cento della quota comunale riscossa.

² Le Chiese riconosciute dallo Stato e i comuni parrocchiali indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte con il 4 per cento delle quote delle chiese riscosse.

Art. 61b * 4. Imposta sugli utili, sul capitale e di culto (art. 165a cpv. 1 lett. d ed e LIG)

¹ Per la tassazione, la riscossione e il conteggio dell'imposta sugli utili e sul capitale per i comuni nonché dell'imposta di culto, l'Amministrazione cantonale delle imposte riscuote una tassa pari al 2 per cento delle imposte riscosse.

5. Imposta preventiva, computo di imposte alla fonte estere, rimborso e computo della trattenuta supplementare d'imposta USA¹⁾ *

Art. 62 1. Rimborso
a) Domanda

¹ La domanda di rimborso sull'elenco dei titoli, rispettivamente sul rispettivo modulo deve essere inoltrata contemporaneamente alla dichiarazione d'imposta.

Art. 63 b) Decisione

¹ L'Amministrazione cantonale delle imposte esamina le domande di rimborso ad essa pervenute, analizza i fatti, adotta tutte le misure necessarie per il calcolo corretto del diritto di rimborso e prende una decisione.

² Nel caso dell'imposta preventiva, l'Amministrazione cantonale delle imposte può effettuare un rimborso provvisorio. La relativa decisione non deve essere motivata e non è impugnabile.

Art. 64 2. Rimborso o computo (art. 72 LIG)

¹ Il rimborso delle imposte alla fonte estere computabili nonché della trattenuta supplementare d'imposta USA avviene secondo le regole per l'imposta preventiva (art. 72 LIG). *

¹⁾ Cfr. art. 73 cpv. 1 LIP (RS [642.21](#)), art. 15 segg. dell'ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere (RS [672.201](#)) nonché art. 11 segg. dell'ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (RS [672.933.61](#))

Art. 65 3. Addebito al Cantone e ai comuni

¹ L'importo delle imposte alla fonte estere computabili secondo l'ordinanza del Consiglio federale sul computo di imposte alla fonte estere¹⁾ viene ripartito tra le singole sovranità fiscali o i singoli beneficiari delle imposte. *

² L'importo da addebitare alla Confederazione viene ridotto della quota cantonale all'imposta federale diretta. Questa riduzione è a carico del Cantone. *

6. ... *

Art. 66 * ...

Art. 67 * ...

Art. 68 * ...

7. Disposizioni finali

Art. 69 1. Diritto transitorio

a) In generale *

¹ Per i casi del periodo fiscale 2007, nonché dei periodi fiscali precedenti, si applicano le disposizioni di diritto sostanziale delle disposizioni esecutive della legge sulle imposte del 13 febbraio 2001.

Art. 69a * b) Imposta comunale sugli utili da sostanza immobiliare
(art. 6 cpv. 4 LImpCC)

¹ La tassazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli utili da sostanza immobiliare la cui fattispecie causante l'imposizione è avvenuta prima del 1° gennaio 2009 avvengono da parte del comune competente. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni.

Art. 69b * c) Imposta sugli immobili (art. 19 cpv. 1 LImpCC)

¹ La tassazione dell'imposta sugli immobili del periodo fiscale 2008 e dei periodi fiscali precedenti avviene per le persone giuridiche da parte del comune, per le persone fisiche da parte dell'autorità che secondo la legge fiscale è competente per le imposte dirette.

Art. 70 2. Entrata in vigore

¹⁾ RS [672.201](#)

¹ Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

² Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni esecutive vengono abrogate le disposizioni esecutive del 13 febbraio 2001¹⁾ fatto salvo l'articolo 69.

¹⁾ AGS 2001 nel FUC 2001, 914 e modifiche giusta registro AGS

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
27.11.2007	01.01.2008	atto normativo	prima versione	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 24	modifica titolo	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 51 cpv. 1	modifica	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 52 cpv. 1, b)	abrogazione	-
22.12.2009	01.01.2010	Titolo 6.	abrogazione	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 66	abrogazione	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 67	abrogazione	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 68	abrogazione	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 69	modifica titolo	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 69a	introduzione	-
22.12.2009	01.01.2010	Art. 69b	introduzione	-
01.03.2011	01.01.2011	Art. 4	abrogazione	-
01.03.2011	01.01.2011	Art. 24a	abrogazione	-
01.03.2011	01.01.2011	Art. 31 cpv. 4	modifica	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 18	revisione totale	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 31 cpv. 1	modifica	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 31 cpv. 3	abrogazione	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 48	modifica titolo	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 48a	introduzione	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 49a	introduzione	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 49b	introduzione	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 50	modifica titolo	-
18.12.2012	01.01.2013	Art. 51	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 10	revisione totale	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 20	abrogazione	-
15.10.2013	01.01.2014	Titolo 3.1.	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 25 cpv. 1	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 25 cpv. 2	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 25 cpv. 3	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 25 cpv. 4	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Titolo 3.2.	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 28	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 29	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 30	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 31	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Titolo 3.3.	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Titolo 3.4.	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 40	revisione totale	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 41 cpv. 1, b)	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 41 cpv. 1, c)	abrogazione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 41 cpv. 3	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 41 cpv. 4	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 41 cpv. 5	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 42	revisione totale	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 43 cpv. 2	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45 cpv. 1	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45 cpv. 2	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45 cpv. 3	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45 cpv. 4	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45 cpv. 5	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45a	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 45b	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 46	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 52	modifica titolo	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 52 cpv. 1, a)	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 52 cpv. 2	abrogazione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 54 cpv. 1	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 55 cpv. 1	modifica	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 59 cpv. 4	introduzione	-
15.10.2013	01.01.2014	Art. 59a	introduzione	-

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
15.10.2013	01.01.2014	Art. 61a	introduzione	-
23.09.2014	01.01.2016	Art. 2a	introduzione	2014-019
15.02.2016	01.01.2016	Art. 10a	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 11	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 11a	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 12	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 15	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 16	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 18	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 19	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 19 cpv. 1	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 27 cpv. 1	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 27 cpv. 1, a)	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 31 cpv. 1	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 45 cpv. 5	abrogazione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 45a	modifica titolo	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 46a	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 48a cpv. 1	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 48a cpv. 2	abrogazione	2016-002
15.02.2016	01.07.2016	Art. 50 cpv. 2	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 53 cpv. 1, c)	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 53 cpv. 1, d)	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 54 cpv. 2	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 56 cpv. 1, a)	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 56 cpv. 1, b)	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 57 cpv. 1	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 57 cpv. 2	abrogazione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 58 cpv. 1	modifica	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 60 cpv. 3	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Art. 61b	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Allegato 1	introduzione	2016-002
15.02.2016	01.01.2016	Allegato 2	introduzione	2016-002
26.09.2017	01.01.2018	Art. 51 cpv. 2	modifica	2017-035
11.12.2018	01.01.2019	Art. 1a	introduzione	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 2	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 10b	introduzione	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 11	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 11a	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 12	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 15	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 16	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 18	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 19	modifica titolo	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 23a	introduzione	2018-019
11.12.2018	01.01.2019	Art. 24	modifica titolo	2018-019
17.03.2020	01.01.2020	ingresso	modifica	2020-010
17.03.2020	01.01.2020	Titolo 5.	modifica	2020-010
17.03.2020	01.01.2020	Art. 64 cpv. 1	modifica	2020-010
17.03.2020	01.01.2020	Art. 65 cpv. 1	modifica	2020-010
17.03.2020	01.01.2020	Art. 65 cpv. 2	introduzione	2020-010

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	27.11.2007	01.01.2008	prima versione	-
ingresso	17.03.2020	01.01.2020	modifica	2020-010
Art. 1a	11.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-019
Art. 2	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 2a	23.09.2014	01.01.2016	introduzione	2014-019
Art. 4	01.03.2011	01.01.2011	abrogazione	-
Art. 10	15.10.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 10a	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Art. 10b	11.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-019
Art. 11	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 11	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 11a	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Art. 11a	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 12	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 12	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 15	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 15	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 16	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 16	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 18	18.12.2012	01.01.2013	revisione totale	-
Art. 18	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 18	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 19	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 19	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 19 cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 20	15.10.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 23a	11.12.2018	01.01.2019	introduzione	2018-019
Art. 24	22.12.2009	01.01.2010	modifica titolo	-
Art. 24	11.12.2018	01.01.2019	modifica titolo	2018-019
Art. 24a	01.03.2011	01.01.2011	abrogazione	-
Titolo 3.1.	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 25 cpv. 1	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 25 cpv. 2	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 25 cpv. 3	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 25 cpv. 4	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 27 cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 27 cpv. 1, a)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Titolo 3.2.	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 28	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 29	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 30	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 31	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 31 cpv. 1	18.12.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 31 cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 31 cpv. 3	18.12.2012	01.01.2013	abrogazione	-
Art. 31 cpv. 4	01.03.2011	01.01.2011	modifica	-
Titolo 3.3.	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Titolo 3.4.	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 40	15.10.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 41 cpv. 1, b)	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 41 cpv. 1, c)	15.10.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 41 cpv. 3	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 41 cpv. 4	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 41 cpv. 5	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 42	15.10.2013	01.01.2014	revisione totale	-
Art. 43 cpv. 2	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 45	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 45 cpv. 1	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 45 cpv. 2	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 45 cpv. 3	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 45 cpv. 4	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
Art. 45 cpv. 5	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 45 cpv. 5	15.02.2016	01.01.2016	abrogazione	2016-002
Art. 45a	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 45a	15.02.2016	01.01.2016	modifica titolo	2016-002
Art. 45b	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 46	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 46a	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Art. 48	18.12.2012	01.01.2013	modifica titolo	-
Art. 48a	18.12.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 48a cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 48a cpv. 2	15.02.2016	01.01.2016	abrogazione	2016-002
Art. 49a	18.12.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 49b	18.12.2012	01.01.2013	introduzione	-
Art. 50	18.12.2012	01.01.2013	modifica titolo	-
Art. 50 cpv. 2	15.02.2016	01.07.2016	modifica	2016-002
Art. 51	18.12.2012	01.01.2013	modifica titolo	-
Art. 51 cpv. 1	22.12.2009	01.01.2010	modifica	-
Art. 51 cpv. 2	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-035
Art. 52	15.10.2013	01.01.2014	modifica titolo	-
Art. 52 cpv. 1, a)	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 52 cpv. 1, b)	22.12.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 52 cpv. 2	15.10.2013	01.01.2014	abrogazione	-
Art. 53 cpv. 1, c)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 53 cpv. 1, d)	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Art. 54 cpv. 1	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 54 cpv. 2	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 55 cpv. 1	15.10.2013	01.01.2014	modifica	-
Art. 56 cpv. 1, a)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 56 cpv. 1, b)	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 57 cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 57 cpv. 2	15.02.2016	01.01.2016	abrogazione	2016-002
Art. 58 cpv. 1	15.02.2016	01.01.2016	modifica	2016-002
Art. 59 cpv. 4	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 59a	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 60 cpv. 3	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Art. 61a	15.10.2013	01.01.2014	introduzione	-
Art. 61b	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Titolo 5.	17.03.2020	01.01.2020	modifica	2020-010
Art. 64 cpv. 1	17.03.2020	01.01.2020	modifica	2020-010
Art. 65 cpv. 1	17.03.2020	01.01.2020	modifica	2020-010
Art. 65 cpv. 2	17.03.2020	01.01.2020	introduzione	2020-010
Titolo 6.	22.12.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 66	22.12.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 67	22.12.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 68	22.12.2009	01.01.2010	abrogazione	-
Art. 69	22.12.2009	01.01.2010	modifica titolo	-
Art. 69a	22.12.2009	01.01.2010	introduzione	-
Art. 69b	22.12.2009	01.01.2010	introduzione	-
Allegato 1	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002
Allegato 2	15.02.2016	01.01.2016	introduzione	2016-002

Allegato 1: Ammortamenti e accantonamenti (art. 11a DELIG)

(Stato 1° gennaio 2016)

1. Ammortamenti

1.1. REGOLE GENERALI

- a) Gli ammortamenti su oggetti della sostanza aziendale devono essere giustificati dall'uso commerciale. Sono parificati agli ammortamenti diretti i depositi in fondi d'ammortamento, d'ammortizzazione, di rinnovamento e d'estinzione (ammortamenti indiretti).
- b) Gli ammortamenti devono essere comprovati da una contabilità regolare e da inventari completi. I contribuenti non soggetti alla tenuta dei libri contabili che non tengono una contabilità devono elencare gli ammortamenti in una tabella progressiva.
- c) Gli ammortamenti possono essere calcolati sul valore contabile o sul valore d'acquisto. Una volta scelto il metodo d'ammortamento, esso deve essere mantenuto. Se l'ammortamento viene effettuato sul valore di acquisto, i tassi di ammortamento devono essere ridotti della metà.
- d) I tassi d'ammortamento elencati alla cifra 1.2 corrispondono al normale deprezzamento. Maggiori ammortamenti possono essere concessi dal profilo fiscale soltanto quando il contribuente comprova un deprezzamento maggiore durante il periodo di calcolo.
- e) I deprezzamenti su titoli e partecipazioni di regola sono temporanei. Non può essere tenuto conto di queste diminuzioni del valore tramite ammortamenti, bensì soltanto tramite rettifiche del valore. Un ammortamento è pertanto ammesso soltanto quando il contribuente comprova che il deprezzamento è definitivo. L'autorità di tassazione può controllare in ogni periodo fiscale se le rettifiche di valore ammesse sono giustificate dall'uso commerciale.
- f) Nel quadro delle possibilità di compensazione delle perdite è ammesso il recupero di ammortamenti se negli anni in questione non è stato possibile effettuare gli ammortamenti necessari a causa del cattivo andamento degli affari e se la necessità di recuperare è comprovata.
- g) Dal profilo fiscale non è ammessa la scomposizione del valore di un attivo allo scopo di ottenere maggiori tassi di ammortamento.

- h) Gli ammortamenti in eccesso che vanno oltre i normali tassi e l'effettivo deprezzamento vengono addizionati al reddito/utile imponibile e aumentano quindi i valori del reddito/dell'utile o vengono dedotti nella procedura unica di liquidazione. La procedura unica di liquidazione consiste in un unico supplemento sul reddito/utile imponibile, in modo da pareggiare i vantaggi della progressione e degli interessi. Grazie alla procedura unica di liquidazione i valori del reddito/dell'utile non vengono modificati.

Per la correzione di ammortamenti in eccesso di regola si effettua la procedura della liquidazione unica. La persona soggetta all'obbligo fiscale può però pretendere l'intero computo con la correzione dei valori del reddito/dell'utile.

- i) Gli ammortamenti immediati possono essere fatti valere nel quadro della cifra 1.6. Se sono stati ammessi ammortamenti immediati, il valore residuo vale come valore d'investimento e ulteriori ammortamenti possono essere effettuati soltanto su questo valore residuo.

Ammortamenti immediati sono ammessi soltanto per gli oggetti che presentano un deprezzamento relativamente elevato. Per immobili d'abitazione, edifici amministrativi, uffici, banche, grandi magazzini ecc. non sono possibili alcuni ammortamenti immediati.

Gli ammortamenti immediati costituiscono spese straordinarie, nella misura in cui superano i normali tassi di ammortamento.

- j) Il presente allegato viene applicato sia per l'imposta cantonale che per l'imposta federale diretta.

Secondo la LIFD, gli attivi che sono stati rivalutati per pareggiare le perdite possono essere ammortizzati soltanto se la rivalutazione era ammissibile dal profilo del diritto commerciale e se le perdite sarebbero ancora state compensabili al momento dell'ammortamento.

1.2 TASSI D'AMMORTAMENTO PER AZIENDE COMMERCIALI

Per gli ammortamenti normali nonché per i supplementi per ammortamenti in eccesso fanno stato i seguenti tassi:

	Tassi d'ammortamento in % del valore contabile	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Case di abitazione e per il personale		
- sullo stabile solo ¹	2	45
- sullo stabile unitamente al terreno ²	1,5	47,5
Edifici amministrativi, uffici e banche, grandi magazzini, cinematografi		
- sullo stabile solo ¹	4	42,5
- sullo stabile unitamente al terreno ²	3	45

	Tassi d'ammortamento in % del valore contabile	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Edifici per gli esercizi pubblici e l'industria alberghiera		
- sullo stabile solo ¹	6	38,5
- sullo stabile unitamente al terreno ²	4	42,5
Fabbriche, depositi e costruzioni per l'artigianato come officine, autorimesse d'esercizio, distributori di carburante, silos, serre		
- sullo stabile solo ¹	8	35,5
- sullo stabile unitamente al terreno ²	7	37
Piscine coperte, impianti sportivi		
- sullo stabile solo ¹	10	32,5
- sullo stabile unitamente al terreno ²	8	35,5
Costruzioni mobili su fondi e terreni di terzi	20	20
Raccordi di binari e acquedotti a scopi industriali	20	20
Impianti di climatizzazione e di refrigerazione	20	20
Impianti di aerazione e di lotta contro i rumori	20	20
Serbatoi all'aperto e trasportabili, container	20	20
Deposito a scansie verticali e installazioni analoghe	15	25
Mobilio aziendale, attrezzature per officine e depositi a carattere di mobilia	25	18
Mezzi di trasporto di ogni genere, senza veicoli a motore, compresi rimorchi	30	15
Veicoli a motore di ogni genere	40	10
Valori non materiali, che servono all'attività lucrativa quali brevetti, ragioni sociali, diritti d'edizione, di concessione, di licenza e altri diritti d'usufrutto, goodwill	40	10

720.015-A1

	Tassi d'ammortamento in % del valore contabile	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Apparecchi e macchine per scopi di produzione, macchine per le cucine nel settore degli esercizi pubblici e degli alberghi, apparecchiature cinematografiche, distributori automatici per la vendita	40	10
Impianti per l'elaborazione dei dati, apparecchiature d'ufficio, software	40	10
Sistemi automatici di comando, dispositivi di sicurezza, apparecchi elettronici di misurazione e di verifica	40	10
Macchine che vengono impiegate prevalentemente nelle aziende con lavoro a turno o che vengono impiegate a speciali condizioni	45	7,5
Utensili, attrezzi, utensili per macchine, apparecchi, incavallature, materiale per ponteggi, palette	45	7,5
Stoviglie e biancheria in esercizi pubblici e alberghi	45	7,5

- ¹ Il tasso d'ammortamento maggiore per edifici soli presuppone che lo stabile e il terreno vengano iscritti separatamente in bilancio. In tal caso sul terreno non possono essere effettuati ammortamenti dal profilo fiscale.
- ² Tale tasso deve essere applicato se lo stabile e il terreno vengono iscritti insieme in bilancio. Non è tuttavia ammesso effettuare ammortamenti al di sotto del valore d'investimento del terreno, o del valore reale inferiore del terreno.

1.3 TASSI D'AMMORTAMENTO PER FUNIVIE, SCIOVIE ECC.

I tassi d'ammortamento per funivie, sciovie ecc. vengono disciplinati all'interno dell'allegato 2 (CSC 720.015-A2).

1.4 AZIENDE AGRICOLE

Per le aziende agricole fa stato il foglio d'istruzione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente gli ammortamenti (A/1993, agricoltura/foreste). I tassi d'ammortamento sono indicati nelle istruzioni per proprietari di aziende agricole.

1.5 CASI ECCEZIONALI

- a) Installazioni che risparmiano energia
 Gli isolamenti termici a edifici esistenti, gli impianti per commutare il sistema di riscaldamento o per sfruttare l'energia solare nonché altri provvedimenti aventi lo scopo di risparmiare energia possono essere ammortizzati nel primo e nel secondo anno fino al 50 per cento del valore contabile e negli anni successivi in base ai tassi usuali per i relativi impianti.
- b) Impianti ecologici
 Gli impianti per la depurazione delle acque e dell'aria e quelli per la protezione fonica possono essere ammortizzati nel primo e nel secondo anno fino al 50 per cento del valore contabile e negli anni successivi in base ai tassi usuali per i relativi impianti.

1.6. AMMORTAMENTI IMMEDIATI

Sui beni della sostanza investita, che sono soggetti a una notevole perdita di valore, possono essere fatti valere gli ammortamenti immediati nell'anno d'acquisto o di costruzione nonché nell'anno successivo oppure nell'anno di ultimazione nonché in quello successivo. Gli ammortamenti immediati vengono effettuati sul valore d'investimento/sulle spese d'investimento senza calcolare il terreno.

Per le **aziende commerciali** sono ammessi i seguenti ammortamenti immediati:

Valori non materiali e oggetti mobili, come mobilia, autoveicoli, impianti EED, installazioni di deposito, impianti di produzione ecc.	100 %
Fabbriche, depositi e costruzioni per l'artigianato come officine, autorimesse d'esercizio, serre ecc.	60 %
Edifici per gli esercizi pubblici e l'industria alberghiera nonché alloggi per il personale	40 %

Per le **aziende agricole** che vengono tassate in base a una contabilità o a una registrazione possono essere fatti valere gli ammortamenti immediati nel modo seguente:

Installazioni meccaniche, macchinari e attrezzi	100 %
---	-------

Piante	60 %
Edifici	60 %
Bonifiche	40 %

I tassi per funivie, sciovie ecc. sono disciplinati nell'allegato 2 (CSC 720.015-A2).

2. Accantonamenti

2.1 SCORTE DI MERCI

Possono essere effettuati accantonamenti forfetari sulle scorte di merci se è stato fatto un inventario completo ed esatto delle scorte. Esse devono essere valutate secondo le spese di acquisto o di produzione oppure, se il valore di mercato del luogo è inferiore, secondo lo stesso.

Sul valore delle scorte di merci il 33 $\frac{1}{3}$ per cento viene ammesso quale riserva privilegiata e non imponibile al momento del suo accrescimento. Se il valore delle scorte di merci diminuisce, anche la riserva privilegiata si riduce al 33 $\frac{1}{3}$ per cento al massimo del nuovo valore di inventario. Gli immobili non sono considerati merce e nemmeno i prodotti fabbricati su incarico fisso di terzi (lavori iniziati e terminati).

2.2 CREDITI AZIENDALI

Al contribuente che presenta una regolare contabilità o registrazioni analoghe viene concessa, senza ulteriore esame, la costituzione di un cosiddetto accantonamento delcredere sotto forma di forfait. Questa comporta:

- 5 per cento per crediti svizzeri
- 10 per cento per crediti esteri

Accantonamenti più elevati sono ammessi dal profilo fiscale soltanto se viene comprovata la giustificazione dell'uso commerciale dell'intero importo.

2.3 OBBLIGHI DI GARANZIA

Il contribuente che deve contrarre obblighi di garanzia per prestazioni fornite può pretendere senza particolare comprova un accantonamento al massimo fino al 2 per cento della cifra d'affari soggetta all'obbligo di garanzia. Accantonamenti più elevati sono ammessi dal profilo fiscale soltanto se viene comprovata la giustificazione dell'uso commerciale dell'intero importo.

2.4 GRANDI RIPARAZIONI

Accantonamenti per future spese dovute a grandi riparazioni possono essere formati annualmente nella misura dello 0,5 per cento del valore contabile. Possono comprendere al massimo il 10 per cento del valore contabile. Accantonamenti formati devono essere utilizzati durante l'esecuzione delle grandi riparazioni.

3. Riserve per spese di ricerca e di sviluppo

Fanno parte delle spese giustificate dall'uso commerciale anche le riserve per future spese di ricerca e sviluppo. Nel quadro delle disposizioni esecutive del Governo (art. 12 segg. DELIG), le riserve possono essere formate soltanto se si tratta di progetti o prodotti concreti. L'azienda deve giustificare che il relativo esborso sarà effettuato entro un periodo di tempo di cinque anni.

Le riserve non devono superare annualmente il 10 per cento dell'utile imponibile (prima della deduzione della riserva) e nel complesso l'importo di un milione di franchi.

Le riserve devono essere sciolte con ripercussioni sul conto economico, se entro il citato periodo di tempo non vengono sostenute spese per la ricerca e lo sviluppo. Se tali spese vengono effettuate esse devono essere contabilizzate a carico della riserva.

Allegato 2: Tassi d'ammortamento per funivie, sciovie ecc. (art. 11a DELIG)

(Stato 1° gennaio 2016)

1. Regole generali

Le regole generali per ammortamenti secondo l'allegato 1 relativo ad ammortamenti e accantonamenti (CSC 720.015-A1) trovano applicazione anche per funivie, sciovie ecc. L'entità degli ammortamenti relativi a funivie, sciovie ecc. viene disciplinata in seguito.

2. Tassi d'ammortamento per funivie

Per gli ammortamenti ordinari e per i supplementi per ammortamenti in eccesso valgono i seguenti tassi:

	Tassi d'ammortamento in % del valore d'acquisto		Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
	Funivie a va e vieni	Funivie a movimento continuo	
Terreni e diritti	3	3	38,5
Edifici unitamente a terreno	4	4	35,5
Installazioni meccaniche	10	10	20
Installazioni elettriche	10	10	20
Tralicci intermediari e fondamenta	4	4	35,5
Cavi portanti	10	10	20
Cavi di trazione e di zavorra	20	-	10
Cavi di trasporto e di trazione	-	30	5
Cavi di tensione	30	30	5
Cavi ausiliari	20	30	10/5
Pullegge di supporto e di appoggio	15	25	15/6,5

720.015-A2

	Tassi d'ammortamento in % del valore d'acquisto		Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Installazioni di telecomunicazione e di sicurezza	20	20	10
Cabine, seggi, vetture ausiliarie	10	20	20/10
Contenitori per il trasporto di merci	20	20	10
Mobilio	12,5	12,5	18
Veicoli per marcia fuori strada soggetti a forte usura	25	25	6,5
Macchine	15	15	15

Per **aziende annesse, edifici, veicoli per le piste ecc.** valgono i seguenti tassi d'ammortamento:

	Tassi d'ammortamento in % del valore d'acquisto	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Edifici soli	3	38,5
Edifici unitamente a terreno	2	42,5
Installazioni, macchine, mobilio	12,5	18
Le costruzioni necessarie per le piste e i sentieri come ponti, gallerie, tunnel, muri di sostegno, sistemazioni del terreno ecc.	20	10
Macchine da costruzione	20	10
Veicoli per le piste	25	6,5
Materiale per la marcatura delle piste	25	6,5
Impianti d'innevamento	25	6,5

Sciovie e seggiovie possono essere ammortate con l'aliquota forfetaria del 12 per cento (supplemento per ammortamento in eccesso 17 per cento). Se le singole parti dell'impianto vengono ammortate separatamente sono valevoli le aliquote per le funivie a movimento continuo. In questo caso i dispositivi di traino degli sciatori possono essere ammortati col 35 per cento (supplemento per ammortamento in eccesso 5 per cento).

3. Ammortamenti immediati

Per funivie, sciovie ecc. possono essere effettuati i seguenti ammortamenti immediati:

Funivie a va e vieni, funivie a movimento continuo	
- Mobilio, oggetti mobili, macchine ecc.	100 %
- Edifici, tralicci intermediari e fondamenta	40 %
Piste e sentieri	80 %
Sciovie	60 %
Alberghi e ristoranti	40 %